



COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI
GIUDICI POPOLARI
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI**

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalla legge 24 novembre 1951, n. 1324 e dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari e siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi entro il **31 luglio 2023** negli elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana;
2. Buona condotta morale;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
5. Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
6. Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello;

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

1. I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3. I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Povoletto, 1° aprile 2023

IL SINDACO

Giuliano CASTENETTO